

# Come costruire un (nuovo) diritto a prova di resilienza

Norme & società / 1

Barbara Boschetti

**P**arola taumaturgica e messianica, scelta come motivo dominante per una sinfonia del nuovo mondo (la narrativa "della ripresa e resilienza" promossa dal Next Generation EU), la «resilienza» è divenuta capace di definire questo tempo.

Siamo nell'età della resilienza (Rifkin, 2022) e siamo la società resiliente (Brunnermeier, 2021). Con pari potenza, la resilienza è entrata nell'universo giuridico: nel diritto della ripresa e resilienza funzionale all'attuazione del programma Next Generation EU e del Pnrr; quindi, nel diritto delle transizioni finalizzato, cioè, a garantire la progressione verso i grandi cambiamenti sistemici di questo secolo: da quello ecologico, climatico ed energetico, a quello digitale e della conoscenza.

Non solo, dunque, una età e una società della resilienza, ma anche un diritto della resilienza.

L'intreccio tra resilienza e diritto non costituisce certo una novità, avendo, da tempo, trovato ingresso in molti settori: dai disastri, alla sicurezza delle infrastrutture, dal terrorismo al cyber-terrorismo, dagli *hybrid-threats* al contrasto ai cambiamenti climatici.

Tuttavia, con la pandemia accade un fatto nuovo: il diritto post-pandemico ri-definisce il concetto di resilienza, espandendone il significato ben al di là di quello preso a prestito dalle scienze che per prime avevano contribuito a plasmarlo (in primis, l'ecologia: Holling, 1973) e la sceglie quale canone/attitudine fondamentale per il raggiungimento di meta-obiettivi globali di *policy* e delle grandi transizioni sistemiche.

Pur mantenendo il suo significato originario di resistenza a *shock* sistemici e di conservazione di identità nel cambiamento, la resilienza esprime così anche la capacità di realizzare persistenti cambiamenti strutturali, in modo equo, inclusivo e sostenibile. È la consacrazione, attraverso il diritto, della resilienza trasformativa, o meglio, della dimensione trasformativa della resilienza.

Ebbene, i due volti del concetto normativo di resilienza interiorizzano, in modo sintetico, l'ambivalenza del nostro tempo (tempo di crisi ricorrenti e di grandi transizioni), trasferendola anche sul piano giuridico: se dinanzi agli *shock* è necessario un approccio regolatorio di tipo reattivo, preventivo e/o predittivo, prudenziale, al massimo precauzionale; per realizzare i persistenti cambiamenti strutturali è necessario un approccio regolatorio responsivo, proattivo, creativo, generativo, costruttivamente proteso e orientato alla costruzione di un futuro comunitario progettato. A ben vedere, dunque, la resilienza trasformativa non è solo capacità di raggiungere un *dove*, ma anche, e soprattutto, un *modo* di andare verso un *dove*. Non solo misura delle transizioni, ma di un essere in transizione. La resilienza trasformativa pone, in modo ineludibile, il diritto dinanzi alla sfida dei persistenti cambiamenti strutturali. Il diritto a misura di resilienza trasformativa non è, però, semplicemente, un diritto in mutamento (che si ri-forma), né, solo, un diritto effettivo (che prende forma): piuttosto, esso è un diritto capace di prendere sul serio le transizioni, di farsi carico, in modo consapevole, creativo, responsivo e responsabile, del loro compimento, della progettualità identitaria (di natura politica e rilievo costituzionale) che in esse si realizza (Alpa, 2021), del bisogno di giustizia di cui sono portatrici. Ebbene, se vogliamo costruire questo diritto capace di transizioni, che già va prendendo forma concreta nel diritto post-pandemico (specialmente europeo), dobbiamo partire dallo spazio/tempo giuridico schiuso dalla resilienza trasformativa, dalle sue coordinate fondamentali: quella di processo (in cui si situa una risposta giuridica progressiva e programmatica, di accompagnamento, anche inter-generazionale); quella di ecosistema (la cui relazionalità consente una risposta giuridica generativa di fiducia e alleanze, di nuove forme di ingaggio); quella di design (da cui il diritto deve trarre l'attitudine creativa e ri-generativa senza la quale saremmo semplicemente *lost in transition(s)*).

Professore Ordinario di Diritto Amministrativo

Università Cattolica del sacro Cuore

RecoveryLab, Chairwoman - Cattolica per la PA, Chairwoman

© RIPRODUZIONE RISERVATA

